



COMUNE DI RADDUSA



Provincia di Catania

Servizio di Tesoreria C/C P. 15897952

Tel.: +39 95 662323 - +39 95 662060 - Fax: +39 95 667181

COMUNE DI RADDUSA

Cod. Fisc.: 82001950870

PROV. DI CATANIA

Via Garibaldi, 2 - 95040 Raddusa (CT)

ORDINANZA N° 10 DEL 15 LUG. 2011

15.07.11 008261

LIMITAZIONE ALL'USO DELL'ACQUA POTABILE PER USI IMPROPRI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'attuale stagione presenta temperature particolarmente elevate e che si sono verificati cali pressori ed inconvenienti nella distribuzione idrica;
- le attuali condizioni climatiche di caldo intenso ed insistente spingono a forti consumi di acqua;
- si è verificato un notevole incremento dei consumi idrici, generato principalmente da usi impropri e sprechi della risorsa idrica, che determinano carenze distributive (pressione e portata) specialmente nelle ore di punta e nelle zone altimetricamente sfavorevoli;

CONSIDERATO che, le risorse idriche del territorio sono preziose e limitate e che i pubblici acquedotti devono far fronte principalmente al soddisfacimento dei fabbisogni per l'uso domestico alimentare e igienico ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 - art. 2, l'uso per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico sanitari della comunità locale;

Ritenuto:

- di dover evitare l'uso improprio e gli sprechi dell'acqua potabile per il riempimento ed il frequente ricambio di piscine anche di piccole dimensioni, il lavaggio di autoveicoli e di piazzali, soprattutto l'abuso nell'innaffiamento di orti e giardini, al fine di riservare massima disponibilità all'uso domestico e civile; e che un uso improprio e non corretto dell'acqua distribuita attraverso l'acquedotto può causare un aggravamento della situazione fino a creare le condizioni di vera e propria crisi idrica;
- che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad assoluta urgenza, al fine di evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi e considerato il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente gli emungimenti di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari.

Visto il vigente regolamento idrico Comunale;

Visto il D.lg. n. 267/2000;

In attuazione del Decreto Maroni del 06/08/08 che attribuisce al sindaco la potestà di emanare provvedimenti condizionali ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli minaccianti l'incolumità pubblica e la sicurezza locale.

ORDINA

Con decorrenza immediata e sino a nuove e contrarie disposizioni l'obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:

il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;
- irrigare e annaffiare orti, giardini e prati;
- il lavaggio di veicoli e di piazzali e facciate degli edifici;
- il riempimento di piscine, cisterne, vasche ornamentali ed altri contenitori anche di piccole dimensioni per uso diversi da quelli previsti dalle normali necessità domestiche e igieniche.

Sono esclusi da tale divieto le bocche antincendio e l'innaffiamento dei giardini pubblici;

Raccomanda inoltre di evitare comunque gli sprechi e gli usi impropri dell'acqua potabile - di effettuare periodicamente auto-letture dei contatori al fine di individuare consumi anomali dovuti ad eventuali perdite delle reti interne, da segnalarle tempestivamente.

Ai trasgressori verrà comminata una sanzione pecuniaria da € 50,00 fino ad un massimo di € 516,46 e saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune, nonché l'affissione della stessa in tutti i locali ed esercizi pubblici per tutto il tempo di validità del provvedimento.

- Alla Polizia Municipale e al personale addetto al servizio acquedotto di far rispettare la presente ordinanza nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.
- L'invio della presente ordinanza, al Prefetto, alla Regione Sicilia, all'Amministrazione Provinciale, alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 241/90, contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 1034/1971; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO